



Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "pizzanewsschool.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 e dell'art. 4.2.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

Denominazione e sede legale del ricorrente

Denominazione/Ragione sociale: Pizza New S.p.A.

Indirizzo sede legale: Via Sansonessa, 49

Città: 30021 Caorle

Provincia: Venezia

Stato: Italia

Legale rappresentante e funzione ricoperta: Dr. Massimo Puggina

Procuratore costituito: Avv. Alessandro Benettin

Tel. 042183148

E-mail: massimo.puggina@pizzanew.it

rappresentata e difesa come da procura in atti

(*"Ricorrente"*)

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Denominazione/Ragione sociale: Sig.ra Anna Ricchezza

Indirizzo: SS Adriatica Trani-Bisceglie, 46

Città: 76125 - Barletta

Provincia: Trani

Stato: Italia

Email: info@pizzanews.it

(*"Resistente"*)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

pizzanewsschool.it



Collegio (unipersonale): Avv. Andrea Colantoni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 6 Giugno 2017 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*pizzanewsschool.it*".

2. In data 7 Giugno 2017 il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*pizzanewsschool.it*".

3. Il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "*pizzanewsschool.it*" risultava assegnato alla Sig.ra Anna Ricchezza. Il nome a dominio in questione risultava in status "*challenged*".

4. In data 9 Giugno 2017 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, alla comunicazione alla Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando la Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica info@pizzanews.it come risultante dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedu-



ra di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*pizzanewsschool.it*"; (2) alla spedizione alla Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo della Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava alla Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni lavorativi il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine la Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il *link*.

5. In data 19 Giugno 2017 le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *pizzanewsschool.it*.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 19 Giugno 2017 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 19 Giugno 2017 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore della Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 25 Luglio 2017.

6. In data 24 Luglio 2017 la Resistente faceva pervenire tramite il procuratore costituito la propria memoria di replica. Conseguentemente, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Andrea Colantoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere



nominato nell'ambito del Collegio unipersonale incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina. Il PSRD comunicava dunque alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*pizzanewsschool.it*" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA PIZZA NEW S.P.A.

La Ricorrente ha depositato i certificati di rinnovo (del 2010 e del 2012) del marchio figurativo "*piazzanew*" da cui risulta la pregressa titolarità dei diritti di proprietà industriale sul segno afferma essere "molto elevato" il rischio di confusione presso il pubblico dei segni in questione, poiché il nome a dominio *pizzanewsschool.it* della Resistente ingloba per intero il segno "*pizzanew*" oggetto del titolo di proprietà industriale della Ricorrente.

Nel proprio reclamo, inoltre, la Ricorrente evidenzia la titolarità del nome a dominio *pizzanew.it* (di cui è assegnataria fin dal 26 novembre 2002). Contesta infine che il sito web raggiungibile alla URL *pizzanewsschool.it* promuove le stesse attività che la Ricorrente pubblicizza attraverso sia il marchio che il proprio sito web dedicato, nell'ambito del settore agro-alimentare della pizza (ivi inclusi servizi di informazione e formazione).

Il Ricorrente non svolge poi considerazioni ai sensi dell'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute o indica motivi (che la norma richiede di indicare "*solo se conosciuti*"), per cui la Sig.ra Ricchezza non avrebbe "*diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo*".

Quanto al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente segnala che tale requisito è dimostrato dal fatto che detta Ricorrente svolge da anni attività note agli addetti- al



pari del segno e del nome a dominio – nel settore agro-alimentare della pizza, dei relativi servizi di formazione, gestione di esercizi commerciali e informazione.

Il Ricorrente richiede dunque la riassegnazione del nome a dominio *pizzanewsschool.it* in proprio favore.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DELLA RESISTENTE SIG.RA ANNA RICCHEZZA.

Nella propria memoria di replica la Resistente illustra la propria posizione che può essere sinteticamente riportata come segue:

- a) la Resistente ha registrato il nome a dominio *pizzanewsschool.it* a titolo personale per poi conferirlo alla società Pizza News School S.r.l. (cfr. **doc. 4** fascicolo Res.), della quale detiene il 25% delle quote come socia e che da due anni gestisce il relativo sito web costruito al di sotto della corrispondente URL;
- b) che i segni in contestazione non sono confondibili in quanto il marchio della Ricorrente è distinguibile dal segno della Resistente (e dai marchi di questa) per lo specifico riferimento in quest'ultimo dell'elemento verbale "school" ad attività di formazione proprie della società Pizza News School S.r.l.;
- c) che la confondibilità è esclusa altresì avuta mente alle diverse attività, al diverso pubblico dei destinatari e ai diversi settori di riferimento di Ricorrente e Resistente come identificate dai segni in contestazione, promuovendo sostanzialmente la Ricorrente – attraverso il segno *pizzanew.it* - attività di affiliazione e franchising, mentre la Resistente svolge precipuamente attività di formazione (che la Ricorrente effettua mediante altro sito web e altro segno identificativo "*scuolaitalianapizzaioli.it*");
- d) che la comparazione fonetica, logica e grafica dei segni evidenzia la diversità percepibile dei medesimi, attenendo il segno "pizzanew" – e il relativo marchio su cui il reclamo è basato – al comparto della pizza



- in generale, mentre gli elementi verbali del segno della Resistente “pizza – news – school” sono riferiti ad informazione e formazione;
- e) che il marchio su cui è basato il reclamo della Ricorrente è privo di capacità distintiva ed essendo composto da segni del linguaggio comune, come tale ha una debolezza intrinseca tale da giustificare in altra sede una azione di nullità;
 - f) che non sussiste la prova ad opera della Ricorrente del requisito ex art. 3.6(a) del Regolamento Dispute;
 - g) che vi sono numerosi esempi on line di utilizzo dei medesimi elementi fonetici e verbali che costituiscono base dei segni in contestazione;
 - h) che quanto al requisito della prova della malafede ai sensi dell’art. 3.6(c) del Regolamento Dispute la Ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione;
 - i) che quanto al requisito che è onere del resistente provare, la Resistente da due anni fa uso legittimo del nome a dominio, non ha svolto alcuna attività di “agganciamento” o “accaparramento” relativamente ai marchi della Ricorrente, che l’opposizione della Ricorrente è tardiva e – infine – che il nome a dominio coincide con la ragione sociale della Pizza News School S.r.l.

Conclude dunque la Resistente per il rigetto del reclamo.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE.

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.



Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto “b)” di cui sopra, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Se da un lato il nome a dominio “*pizzanewsschool.it*” ingloba nella sua interezza il marchio “*Pizzanew*” registrato di cui la Ricorrente ha documentato la titolarità, questo Collegio ritiene che attenendosi al disposto dell’art. 3.6(a) del regolamento Dispute occorra valutare se sussistano gli elementi della “*identità*” tra i segni o elementi tali “*da indurre confusione*” all’esito di idonea comparazione. Esclusa *ictu oculi* l’identità dei segni, con riferimento alla idoneità confusoria del segno della Resistente, questo Collegio ritiene che l’aggiunta di un termine qualificante come l’elemento verbale “*school*”, che si aggiunge ai due elementi verbali “*pizza*” e “*new*”, escluda la confondibilità e ciò per le ragioni che seguono.

In primo luogo, gli elementi verbali che costituiscono il marchio della Ricorrente escludono che detto marchio sia “forte”. Ragionando *a contrariis*,



e facendo riferimento alla recente decisione dell'arbitro Avv. Cristiano Bertazzoni nella procedura di riassegnazione *sbkmotors.it*, in quel caso l'esperto aveva ritenuto che la parte dominante del segno ("SBK") a cui il resistente aveva aggiunto l'elemento del linguaggio comune "motors", fosse talmente nota a livello mondiale da escludere la differenziazione e imputabilità a diversi titolari da parte del pubblico e la non confondibilità. Nel caso che ci occupa, invece, proprio in considerazione del fatto che la parte dominante del marchio della Ricorrente è costituita da elementi del linguaggio comune (come detto: "pizza" e "new") cui certo non si può riconnettere sufficiente notorietà (non avendo la Ricorrente neanche provato documentalmente gli investimenti e la asserita promozione pluriennale del segno atte a consolidare la riconoscibilità presso il pubblico e la diretta imputabilità da parte dei destinatari dei servizi e dei prodotti contraddistinti dal segno "pizzanew"), è proprio l'aggiunta di un termine quale "school" a escludere la confondibilità dei segni.

Inoltre, assume particolare rilevanza – nella valutazione di confondibilità – la circostanza che nel mercato e on line sono effettivamente molto numerosi i soggetti che impiegano – in diverse combinazioni fonetiche e grafiche – i medesimi elementi che costituiscono i segni della Ricorrente e della Resistente, con la conseguenza che il pubblico dei destinatari (e soprattutto quello specifico di settore, nel caso in questione) o è in grado di operare la corretta distinzione e riferire tutti i diversi segni ai rispettivi titolari, oppure sarebbe in radice privato di importanza qualsiasi giudizio comparativo volto alla complessiva valutazione di confondibilità.

Difatti, come più volte ribadito anche dalla Corte di Giustizia Europea, il parametro di valutazione da considerare è sempre quello della percezione del pubblico, tanto da permettere ai consumatori di determinare un collegamento diretto ed esclusivo tra un termine e i prodotti/servizi dell'azienda di provenienza.

In base a quanto precede, il Collegio ritiene non provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. (a) dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute, nella parte in cui il reclamo non argomenta e documenta in maniera sufficiente quali elementi nella comparazione fra i segni sarebbero tali "da indurre confusione", essendosi la Ricorrente limitata ad asserire che "il no-



me a dominio pizzanewsschool.it è molto simile al nome a dominio pizzanew.it e ingloba il marchio”.

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 ("*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*") individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;



- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

La Ricorrente, lungi dal provare la malafede della Resistente, offre nel proprio reclamo unitamente la seguente affermazione: *“l'attività di Pizza New, specie quella legata alle pizze ed alla formazione dei pizzaioli è nota agli addetti del settore, così come il nome a dominio, grazie alla sua diffusione e promozione pluriennale”*.

Il Collegio ritiene di fare integralmente proprie le condivisibili conclusioni esplicitate dall'esperto Avv. Tatiana Minciarelli nella recente decisione della procedura di riassegnazione *“pizzanews.it”* pubblicata dal PSRD Tonucci & Partners l'11 agosto 2017. Le medesime conclusioni (tra l'altro riferite ad una procedura in cui la Ricorrente è la stessa della presente procedura di riassegnazione) sono *in toto* applicabili anche alla presente procedura di riassegnazione:

“A giudizio del Collegio, nel caso in esame, il Ricorrente non ha provato la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio pizzanews.it da parte del Resistente. La Ricorrente si limita ad affermare – quanto al requisito sub art. 3.6(c) del regolamento Dispute – che “l'attività di Pizza New, specie quella legata alle pizze ed alla formazione dei pizzaioli è nota agli addetti del settore, così come il nome a dominio, grazie alla



sua diffusione e promozione pluriennale”. Quindi non solo non vi è lacuna prova della malafede, ma sul punto la Ricorrente svolge una mera formulazione assertiva sulla attività della sua società, tra l’altro non documentando né la notorietà di tale attività né la “sua diffusione e promozione pluriennale”. Manca dunque del tutto la prova fondamentale del requisito della malafede da parte del Resistente.

Sono d’altra parte ben chiari il disposto, la logica e la finalità dell’art. 3.7 del regolamento Dispute (“Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”) – che fin dalla sua rubrica richiede al ricorrente di fornire una “prova” (e non deduzioni o considerazioni induttive), laddove pure individua in via preventiva alcune circostanze che, “ove dimostrate”, costituiscono prova della registrazione e dell’uso del dominio in mala fede. Non è sufficiente cioè formulare asserzioni, ma va documentata e provata nel reclamo la (asserita) mala fede.

Con riferimento poi alla previsione del citato art. 3.7 e per la quale il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell’uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse (da quelle esemplificativamente codificate nell’elenco), va precisato quanto segue. Tale facoltà del Collegio non può certo esercitarsi in funzione sostitutiva delle allegazioni e prove mancanti nel reclamo, e cioè non potrebbe l’esperto – anche ove si evidenzino dall’esame della vicenda – svolgere una funzione integrativa delle lacune probatorie, soprattutto nel caso in cui manchi del tutto la prova della malafede. Tale eventuale facoltà, al contrario, è finalizzata – ove del caso – ad arricchire precise allegazioni, prove e dimostrazioni della malafede che spetta ovviamente al Ricorrente documentare, oppure ad integrare un quadro probatorio della malafede che sia comunque a monte precisato e dettagliato dal ricorrente in conformità agli oneri probatori posti sul punto dal Regolamento Dispute. In caso contrario, l’esercizio distorto di una tale facoltà da parte del Collegio porterebbe – in violazione della imparzialità e della terzietà dell’esperto – a sanare l’omessa prova del requisito sub art. 3.6(c) del Regolamento da parte del ricorrente.

E d’altra parte, non va dimenticato il limite posto dall’art. 4.15 del Regolamento Dispute che vincola in generale il Collegio ad “assumere la propria decisione sul reclamo sulla base delle affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti”.



In base a quanto precede, il Collegio ritiene non provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. (C) dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute.

* * * * *

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

L'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute prescrive che laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a. prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b. che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
- c. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Con riferimento alla prova ed alle considerazioni svolte dalla Resistente in merito alla legittimità dell'uso del nome a dominio *pizzanewsschool.it*, il Collegio ritiene irricevibili le argomentazioni prospettate. Difatti, l'assegnatario del nome a dominio *pizzanewsschool.it* è la Sig.ra Anna Ricchezza, la quale – pur avendo conferito in uso gratuito il dominio al diverso ente Pizza News School S.r.l. di cui detiene quote di partecipazione societaria – non ha proceduto alla modifica del Registrante – come avrebbe dovuto – nell'ambito del Database dei Nomi Assegnati ai sensi dell'art. 3.3 delle Linee Guida Tecniche



del 2 Maggio 2016. Di conseguenza, tutte le argomentazioni riferite alla società a base della legittimità dell'uso del dominio non sono applicabili al diverso soggetto che risulta effettivamente titolare del nome a dominio e come tali vanno respinte.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

VISTO

L'art. 3.6 del Regolamento Dispute e la specifica previsione ivi contenuta “*Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.*”

RITENUTO

che la Ricorrente non abbia documentato i requisiti e le “*condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra*”.

RESPINGE

ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.2.18 delle *Guidelines per la risoluzione* delle dispute nel ccTLD “.it” il reclamo presentato dalla Pizza New S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio “*pizzanewsschool.it*”.

DISPONE

che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento.

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.



Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 12 Agosto 2017

Avv. Andrea Colantoni